



## ISTITUTO COMPRENSIVO ALBA QUARTIERE MORETTA

Via Carlo Cencio n. 14 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173 440360 - Fax 0173 293286

Codice Fiscale: 90051360049 - Codice Meccanografico: cnic855003

Sito web: [icquartieremoretta.edu.it](http://icquartieremoretta.edu.it) - E-mail: [CNIC855003@istruzione.it](mailto:CNIC855003@istruzione.it)

posta certificata: [cnic855003@pec.istruzione.it](mailto:cnic855003@pec.istruzione.it)



### REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI)

VISTO il Regolamento UE 2024/1689, ed in particolare l'art. 4 secondo il quale *“I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. [...] La nozione di «deployer» di cui al presente regolamento dovrebbe essere interpretata come qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica, un'agenzia o altro organismo, che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale. A seconda del tipo di sistema di IA, l'uso del sistema può interessare persone diverse dal deployer.”*

VISTA la delibera di approvazione del presente regolamento da parte del collegio docenti, nella seduta del 22/01/2026 (delibera n.2)

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del **27 gennaio 2026**

emana

il seguente Regolamento (delibera n.4)

#### Art. 1 – Obiettivi

- 1) Le disposizioni di questo titolo hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del [Regolamento UE 2024/1689](#), della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025.
- 2) Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
- 3) Gli obiettivi del regolamento sono:
  - Garantire la tutela dei diritti delle persone fisiche, la protezione e la sicurezza dei dati personali.
  - Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.
  - Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.
  - Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias ed “allucinazioni”) ed ogni violazione di diritti di terzi.

#### Art 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabile e che può, per obiettivi espliciti o impliciti, dedurre da quanto riceve (input) e generare risultati (output) come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici

o virtuali.

b) agente IA (agent): un sistema intelligente autonomo, con più livelli di complessità, che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

c) strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

d) deployer: qualsiasi soggetto (persona giuridica quale l'Istituto o persona fisica: ad es. docente, studente, personale scolastico) che utilizza un sistema o un modello di IA sotto la propria autorità, per finalità istituzionali.

e) uso improprio ragionevolmente prevedibile: l'uso di un sistema IA in un modo non conforme alla finalità prevista, che può derivare da un comportamento umano o interazione con altri sistemi.

f) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di essi anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva; dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente; dati non personali: qualsiasi informazione non riguardante una persona fisica.

### **Art. 3- Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale**

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, equità, non discriminazione, parità e sostenibilità; l'IA deve sempre rispettare l'autonomia ed il potere decisionale dell'Uomo.

2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.

3. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.

4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.

5. I contenuti generati con l'IA devono riportare la fonte ove richiesto.

6. È vietata la generazione o l'uso di contenuti contrari a disposizioni di legge ed in particolare alle disposizioni sul diritto d'autore, protezione delle opere letterarie ed artistiche, proprietà intellettuale ed industriale.

### **Art. 4 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti**

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela dei dati personali e sicurezza informatica.

2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.

3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.

4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.

5. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.

6. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non può e non deve sostituire la valutazione critica del docente.

7. È da intendersi tassativamente vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.

8. L'IA non deve per alcuna ragione, né per alcun motivo, essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per raccogliere dati particolari (sensibili) senza autorizzazione espressa dell'Istituto.
9. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
10. I docenti hanno l'obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento

#### **Art. 5 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali**

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela dei dati personali e sicurezza informatica.
2. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR e Dlgs. 196/2003).
3. L'IA non può, per nessuna ragione, essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
4. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
5. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
6. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

#### **Art. 6 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti**

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi, nonché le condizioni di servizio ivi indicate.
2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela dei dati personali e sicurezza informatica anche nell'uso al di fuori di essa.
4. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali per iscritto.
5. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.
4. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA e dei contenuti dei documenti prodotti.
5. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

#### **Art. 7- Sanzioni**

1. Gli studenti della scuola secondaria che violino il presente regolamento sono passibili di sanzioni disciplinari.
2. Il personale, docente e non docente, ha l'obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento.
3. La responsabilità è personale, per cui anche genitori e personale docente possono essere ritenuti responsabili in caso di negligenza o omessa vigilanza.
4. I comportamenti del personale docente e non docente in violazione del presente regolamento possono

configurarsi come infrazioni disciplinari.

5. Le violazioni gravi saranno segnalate alle autorità competenti.

### **Art. 8 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica**

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR; Dlgs. 196/2003; provvedimenti dell'Autorità Garante).

2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, particolari (sensibili) o che possano profilare studenti e docenti. L'utilizzo deve sempre ispirarsi ai principi di protezione dei dati ed in particolare includere misure di minimizzazione dei dati, pseudonimizzazione e crittografia (come da art. 5, 25 e 32 GDPR).

3. L'Istituto, previo parere del DPO, deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione, analizzando la presenza di sistemi ed operare, anche successivamente, una valutazione ulteriore in caso emergano elementi di rischio elevata per l'impatto sui diritti fondamentali delle persone fisiche.

4. Possono essere utilizzati solo fornitori conformi a standard di sicurezza ed alle disposizioni in materia di protezione dati personali; i fornitori di tali sistemi sono oggetto di valutazione e di nomina ai sensi dell'art. 28 e Capo V GDPR, quali responsabili del trattamento.

### **Art. 9 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:

- Stress lavoro correlato per docenti e personale ATA.
- Cybersecurity e protezione dei dati.

2. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

3. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

### **Art. 10 – Monitoraggio e revisione del regolamento**

1. Il regolamento sarà aggiornato annualmente per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.

2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

### **Art. 11 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'Istituto.